

Ordinanza relativa alla legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (OLLS)¹

del 27 maggio 1924 (Stato 1° agosto 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

in esecuzione della legge federale dell'8 giugno 1923² concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (detta qui di seguito «legge»),
ordina:

1. Disposizioni generali

Art. 1

Il disbrigo degli incarichi che la legge e la presente ordinanza affidano all'Amministrazione federale, spetta, in quanto non sia disposto altrimenti, all'Ufficio di polizia³ del Dipartimento federale di giustizia e polizia⁴.

Art. 2⁵

Art. 3

I funzionari della Confederazione che, nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di una contravvenzione alla legge e alla presente ordinanza, sono obbligati a denunciarla all'Ufficio di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, aggiungendo o indicando le prove.

Art. 4⁶

RU **40 253** e CS **10 262**

¹ Nuovo testo giusta il n. II 63 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997 2779**).

² RS **935.51**

³ Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

⁴ Nuova designazione giusta l'art. 1 del DCF del 16 lug. 1942 (RU **58 733**). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵ Abrogato dal n. II 105 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del CF alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006 4705**).

⁶ Abrogato dal n. IV 79 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2007 4477**, **2008 3453**).

2. Lotterie d'utilità pubblica o di beneficenza

Art. 5⁷

¹ I Cantoni devono comunicare ogni anno all'Ufficio di polizia del Dipartimento federale di giustizia e polizia, entro il 1° marzo, le indicazioni sottoelencate circa le autorizzazioni da essi date durante l'anno civile precedente, in virtù dell'articolo 5 della legge, per la organizzazione di lotterie o di operazioni analoghe a scopo di utilità pubblica o di beneficenza, che emettono biglietti per un ammontare superiore a Fr. 50 000.-:

1. nome del titolare dell'autorizzazione;
2. scopo al quale è devoluto il prodotto della lotteria;
3. numero, prezzo e ammontare totale dei biglietti;
4. numero e ammontare totale dei premi;
5. ammontare del premio maggiore;
6. termine per l'esecuzione della lotteria;
7. esecuzione effettiva;
8. numero dei biglietti non venduti.

² Essi devono nel contempo comunicare le autorizzazioni per lotterie emesse in altri Cantoni, rilasciate secondo l'articolo 14 della legge.

³ Per lotterie e operazioni analoghe, che emettono biglietti per un ammontare non superiore a Fr. 50 000.-, basterà comunicare all'Ufficio federale di polizia il numero e l'ammontare totale dei biglietti.

⁴ L'Ufficio federale di polizia mette a disposizione dei Cantoni i moduli occorrenti per queste indicazioni. Esso compila un prospetto generale valendosi delle indicazioni ricevute e lo pubblica in modo adeguato.

3. ...⁸

Art. 6 a 12⁹

Art. 13 a 15¹⁰

⁷ Nuovo testo giusta l'art. 1 del DCF del 6 dic. 1948 (RU **1948** 1135).

⁸ Abrogato dal n. IV 79 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2007** 4477, **2008** 3453).

⁹ Abrogati dal n. IV 79 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2007** 4477, **2008** 3453).

¹⁰ Abrogati dal n. II 105 dell'O dell'8 nov. 2006 concernente l'adeguamento di ordinanze del CF alla revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 4705).

Art. 16 a 28¹¹

4. ...¹²

Art. 29 a 32¹³

Art. 33 a 35¹⁴

Art. 36¹⁵

Art. 37¹⁶

5.¹⁷ ...

Art. 38 a 42

6. Imprese affini alle lotterie¹⁸

Art. 43¹⁹

Sono parificate alle lotterie:

1. tutte le operazioni nelle quali è applicato il sistema così detto «boule de neige» (Valanga, Hydra, Gella, Multiplex).

Sono qualificate tali le operazioni che fanno dipendere la consegna di merci, la distribuzione di premi o d'altre prestazioni da condizioni che non costituiscono un vantaggio per il prenditore che se egli riesce ad indurre altre persone a concludere la stessa operazione;

- ¹¹ Abrogati dal n. IV 79 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2007** 4477, **2008** 3453).
- ¹² Abrogato dal n. IV 79 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2007** 4477, **2008** 3453).
- ¹³ Abrogati dal n. IV 79 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2007** 4477, **2008** 3453).
- ¹⁴ Ordinamento temporaneo privo d'oggetto.
- ¹⁵ Abrogato dal n. IV 79 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2007** 4477, **2008** 3453).
- ¹⁶ Ordinamento temporaneo privo d'oggetto.
- ¹⁷ Abrogato dal n. IV 79 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2007** 4477, **2008** 3453).
- ¹⁸ Nuovo tit. giusta il DCF del 12 nov. 1926 (RU **42** 735).
- ¹⁹ Nuovo testo giusta l'art. 1 del DCF del 10 mag. 1938, in vigore dal 1° lug. 1938 (RU **54** 244).

2. i concorsi di ogni genere ai quali non possono partecipare che le persone che hanno fatto un versamento o concluso un contratto e che fanno dipendere l'acquisto o l'ammontare dei premi in buona parte da azzardo o da circostanze sconosciute al partecipante;
3. l'impianto e l'esercizio di apparecchi di vendita o di giuochi che non distribuiscono né denaro né oggetti che ne fanno le veci, se l'acquisto, la natura o il valore del premio promesso in cambio d'un versamento o all'atto della conclusione di un contratto dipendono in buona parte da azzardo.

7. Provvedimenti circa il traffico postale

Art. 44

¹ La prova dell'autorizzazione secondo l'articolo 35 capoverso 1 della legge è fornita dalla presentazione del documento d'autorizzazione, steso dall'autorità competente, all'ufficio postale d'impostazione. A quest'ufficio dovrà essere data una copia certificata conforme del detto documento.²⁰

² Se la prova dell'autorizzazione non è fornita o se l'autorizzazione è stata ritirata, le spedizioni devono essere ritornate allo speditore.

Art. 45²¹

Art. 46²²

Le disposizioni dell'articolo 44 capoverso 1 sono applicabili per analogia alle spedizioni concernenti scommesse (art. 34 e 37 della legge).

8.²³ ...

Art. 47 e 48

²⁰ Nuovo testo giusta il n. II 63 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2779).

²¹ Abrogato dal n. II 63 dell'O del 1° dic. 1997 (RU **1997** 2779).

²² Nuovo testo giusta il n. II 63 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU **1997** 2779).

²³ Abrogato dal n. IV 79 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU **2007** 4477, **2008** 3453).

9. Entrata in vigore

Art. 49

La presente ordinanza entrerà in vigore, nello stesso tempo della legge, il 1° luglio 1924.

